



41/2015

**Il Giudice delegato dott.ssa Francesca Bortolotti**

**premesse**

che nella procedura fallimentare a carico di \_\_\_\_\_ il curatore in data 5.7.2017 in seguito a procedura competitiva effettuata ai sensi dell'art. 107, commi 1, 3, 4 e 5 LF, aggiudicava, in seguito a gara tenutasi fra i due offerenti \_\_\_\_\_ e \_\_\_\_\_, il Lotto 1 ed il Lotto 2 a questi ultimi rispettivamente per gli importi di euro 235.000,00 e di euro 248.000,00;

che il curatore in pari portava a termine la procedura di vendita depositando tutta la documentazione in cancelleria;

che in data 21.7.2017 perveniva istanza di sospensione delle operazioni di vendita al GD da parte della \_\_\_\_\_, giustificata dal deposito di un offerta migliorativa di ca. il 12% per il Lotto 1, pari ad euro 265.000, ed il 12% per il Lotto 2, pari ad euro 277.500;

ciò premesso,

si ritiene che l'istanza in oggetto debba essere rigettata, non rientrando le offerta migliorative del solo 12% fra le ipotesi menzionate dal comma 1 dell'art. 108 LF. Non ricorre, infatti, né un grave motivo, né un caso di prezzo non conforme a quello di mercato (ed in ogni caso per tale ipotesi la ricorrente sarebbe decaduta dal termine di 10 giorni decorrenti dal deposito di cui al 4. comma dell'art. 107 LF, come previsto dall'art. 108 LF). Infatti, l'odierna istante, offerente nonché partecipante e concorrente nella vendita competitiva tenutasi il 5.7.2017 dinanzi al curatore, terminata con l'aggiudicazione di entrambi i lotti a \_\_\_\_\_, avrebbe dovuto eventualmente presentare l'offerta migliorativa (non inferiore al 10%) prima del termine della procedura di vendita tenutasi dal curatore; l'art. 107, infatti, prevede la facoltà (e non l'obbligatorietà) del curatore di sospendere la procedura di vendita, se perviene offerta migliorativa non inferiore al 10%, ma detta altresì un termine acceleratorio per non intralciare la speditezza delle procedura di vendita cui sono improntate le procedure fallimentari. Tale termine, che si desume dal rinvio effettuato dall'art. 108, comma 1, seconda ipotesi LF, è quello coincidente con il deposito da parte del curatore della documentazione relativa alla procedura di vendita in cancelleria. Pertanto il ricorso allo strumento di sospensione da parte del GD ai sensi



dell'art. 108 LF eluderebbe da un lato il principio di celerità della procedura di vendita, dall'altro il principio di affidamento del terzo aggiudicatario del bene.

**P.Q.M**

Vistigli artt. 107 e 108, comma I, LF

**Rigetta**

l'istanza di sospensione della procedura di vendita relativa ai Lotti 1 e 2, già aggiudicati a

Bolzano,25/07/2017

Il Giudice delegato

Dr. Francesca Bortolotti

Fallimenti e Società.it